

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO E SULLE CONCENTRAZIONI DI RISCHI DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 28 ottobre 2016

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 8/2016 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 3 soggetti:

- [Associazione Nazionale tra le Imprese assicuratrici \(ANIA\).pdf](#)
- [Gruppo Intesa Sanpaolo Vita.pdf](#)
- [Unipol Gruppo Finanziario \(UGF\).pdf](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 8/2016 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016 recante disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi.

Documento di consultazione n. 8/2016

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO E SULLE CONCENTRAZIONI DI RISCHI DI CUI AL TITOLO XV, (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Numero Commento	Commentatore	Osservazioni generali	Commento	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni generali	<p>Si ritiene fondamentale chiarire quanto più possibile la nozione di "controparte".</p> <p>In questo contesto, si chiede innanzitutto di chiarire i concetti di "impresa controllante/partecipante" e di "impresa controllata/partecipata", tenuto conto che queste definizioni non sono presenti nello schema di regolamento e che, nell'ambito del Codice delle assicurazioni private-CAP, per "impresa" si intende "la società di assicurazione o di riassicurazione".</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Nell'articolo 5, comma 1 del Regolamento, il termine "impresa" è stato sostituito, ove necessario, con "società" al fine di un immediato rinvio alle corrispondenti definizioni di "società controllante/controllata/partecipante/partecipata" di cui all'art. 1, comma 1, lett. vv-bis (da 7 a 10) del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito Codice).</p> <p>Ciò per chiarire che l'ambito delle controparti non si riferisce solo alle "imprese di assicurazione e di riassicurazione".</p>

			<p><i>autorizzata</i>" (art. 1, comma 1, lett. s).</p> <p>Vi sono inoltre nel CAP due definizioni di partecipazione: "<i>partecipazione</i>" (cfr. art. 1, comma 1, lett. mm-bis) e "<i>partecipazione qualificata</i>" (cfr. art. 1, comma 1, lett. mm-ter). Si chiede di confermare che nel regolamento per "<i>partecipazione</i>" si deve intendere quella di cui all'art. 1, comma 1, lett. mm-bis, del CAP.</p> <p>Tali conferme risultano particolarmente importanti per l'esatta comprensione del perimetro soggettivo di applicazione del regolamento, ai sensi dell'art. 5, comma 1.</p>	<p>riassicurazione" ma a tutte le società che rientrano nel perimetro del gruppo.</p> <p>Si conferma che, ai fini del presente Regolamento, ci si riferisce alla definizione di "partecipazione" di cui all'art. 1, comma 1, lett. mm-bis) del Codice. Ove la previsione ha inteso riferirsi alla partecipazione "qualificata" di cui all'art. 1, comma 1, lett. mm-bis, del Codice, lo ha fatto espressamente, come ad esempio nell'art. 5, comma 1, lett. m del Regolamento.</p>
2	Intesa San Paolo Vita	Osservazioni generali	<p>In primo luogo si chiede conferma del fatto che il "gruppo" a cui si fa riferimento nei diversi articoli del Documento è quello di cui alla definizione dell'articolo 1 lettera r-bis del Codice delle Assicurazioni Private (nel seguito "CAP"), comprendente quindi le società soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del CAP (e pertanto, nel caso del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita, il gruppo comprenderebbe Fideuram Vita S.p.A. ancorché Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. non ne possieda azioni).</p> <p>In caso affermativo si chiede anche conferma che quindi tutti i riferimenti</p>	<p>Si conferma che la nozione di gruppo è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lett. r-bis del Codice e che, pertanto, il gruppo comprende anche le società soggette a direzione unitaria, peraltro già ricomprese nell'area della vigilanza supplementare come descritta dagli articoli 210 e seguenti del Codice nella formulazione anteriore al recepimento della direttiva <i>Solvency II</i>.</p> <p>Si conferma che i riferimenti all'ultima società controllante italiana vanno estesi alle imprese</p>

			<p>all'ultima società controllante italiana (e agli adempimenti in capo alla stessa) si riferiscono anche ai casi in cui vi siano imprese assicurative non controllate da essa ma soggette a direzione unitaria e pertanto facenti parti del gruppo.</p> <p>In secondo luogo si segnala che, dal momento che il Documento, rispetto alla nuova elencazione delle tipologie di operazione infragruppo, alle nuove soglie di rilevanza e ai nuovi adempimenti comunicativi verso IVASS, prevede una disciplina generale che non tiene conto dell'operatività corrente, risulta più difficilmente applicabile al contesto bancassicurativo <i>captive</i> che vede l'impresa assicurativa facente parte di un gruppo che esercita attività eterogenee nell'ambito dei <i>financial services</i> (attività bancaria, di risparmio gestito, assicurativa) nel quale è fisiologico che con le società del gruppo vengano instaurati rapporti duraturi, pluriennali e in possibile continua movimentazione propri dell'attività corrente.</p>	<p>soggette a direzione unitaria.</p> <p>Un riferimento all'operatività infragruppo corrente è stato inserito nell'articolo 8, comma 2, lett. b) e d). Cfr. anche commento n. 25.</p>
3	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	Osservazioni generali	<p>Tenuto conto degli impatti derivanti dall'applicazione della nuova normativa – con riferimento, in particolare, (i) al mutato approccio con cui inquadrare le operazioni infragruppo nell'ambito del regime Solvency II, con conseguente estensione dell'ambito oggettivo di</p>	<p>Cfr. anche commento 36.</p> <p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Pur considerando che anche la previgente normativa in materia prevedeva l'adozione di linee guida in tema di operatività infragruppo e che il relativo regime informativo contemplava</p>

			<p>applicazione della medesima normativa, nonché (ii) al mutato regime informativo delle operazioni stesse all'Autorità di Vigilanza, con conseguente necessità di predisporre una serie di modifiche anche di natura organizzativa, soprattutto all'interno di complessi gruppi – si chiede di introdurre un periodo transitorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento, tale da consentire la definizione e l'adozione delle nuove politiche di cui al Documento.</p>		<p>anche comunicazioni preventive, non riproposte nel nuovo impianto, si ritiene, tuttavia, di poter venir incontro alle esigenze organizzative sollevate, in considerazione della nuova politica in tema di concentrazione dei rischi. E' stato pertanto modificato l'art. 28, con la previsione che il Regolamento entri in vigore il 1° dicembre 2016.</p>
	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
4	ANIA	Art. 3	1	<p>Si propone la seguente modifica della lett. b):</p> <p>1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:</p> <p>a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;</p> <p>b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo per il quale non</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La disciplina applicabile alle sedi secondarie di Stato terzo sarà oggetto di aggiornamento anche alla luce dell'implementazione delle linee guida EIOPA ad esse dedicate, di recentissima emanazione.</p> <p>Nelle more dell'intervento di aggiornamento si ritiene pertanto di mantenere l'applicabilità del Regolamento in oggetto a tutte le sedi secondarie di Stato terzo, ciò in linea con il passato (cfr. ambito di applicazione del Regolamento 25/2008) e per ragioni di certezza normativa.</p> <p>A fini di maggiore chiarificazione dell'ambito di applicazione e per evitare aggravii non necessari,</p>

				<p>sia intervenuta dichiarazione di equivalenza del regime di vigilanza da parte dell'IVASS; c) alle ultime società controllanti italiane”.</p>	<p>è stato altresì specificato che, con riguardo alle ultime società controllanti italiane, il Regolamento di applica alle imprese di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista nel caso in cui le stesse siano soggette al calcolo della solvibilità di gruppo ai sensi degli articoli 210 e 216-ter del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.</p>
5	ANIA	Art. 4	1 e 2	<p>Si chiede di chiarire la differenza delle espressioni “<i>garanzie e impegni</i>” (comma 1, attraverso il rinvio all’art. 377, comma 2, degli Atti delegati) e “<i>le garanzie rilasciate e ricevute</i>” (comma 2, lett. b)). Qualora non si ravvisasse una differenza, si auspica l’eliminazione della lettera b) del comma 2 per maggiore chiarezza.</p> <p>Si chiede di chiarire cosa debba intendersi per “<i>trasferimento di fondi propri</i>” (comma 2, lett. a)).</p>	<p>La precisazione di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b) del Regolamento non intende riferirsi ad una fattispecie diversa da quella menzionata negli Atti delegati quanto porre particolare attenzione alla categoria delle garanzie, sia ricevute che rilasciate, affinché abbiano adeguata trattazione nella politica ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, lett. e). La precisazione è stata ritenuta opportuna anche in considerazione della mancata riproduzione nel nuovo impianto normativo delle disposizioni particolari dettate in materia dall’articolo 7 del previgente Regolamento n. 25</p> <p>Una precisazione al riguardo è stata inserita nella relazione al Regolamento</p> <p>La previsione in questione assume carattere residuale e deve essere letta in relazione alla fattispecie “dividendi, cedole ed altri pagamenti di interessi” di cui all’art. 377, par. 2, lett. e) degli Atti delegati, al fine di comprendere ogni altro trasferimento di utili o mezzi patrimoniali (ad esempio le riserve patrimoniali).</p>

6	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	4	1	Considerato il rinvio che l'articolo in commento effettua alle fattispecie di operazioni infragruppo previste dall'art. 377, comma 2, degli Atti delegati, si chiede di precisare - anche in via esemplificativa nella relazione di accompagnamento - a quali tipologie di operazioni è riferibile la locuzione " <i>i saldi intersocietari</i> " e " <i>i dividendi, le cedole e altri pagamenti di interessi</i> ".	Cfr. commento 5. Gli Atti delegati, in quanto direttamente applicabili, non sono derogabili né interpretabili da parte di una normativa nazionale sia primaria che secondaria.
7	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	4	2 lett. b)	Si evidenzia che il richiamo alle " <i>garanzie rilasciate e ricevute</i> " sembra sovrapporsi a quanto già indicato alla lett. c) del sopra richiamato art. 377, comma 2, degli Atti delegati, salvo che si intenda riferirsi ad altre tipologie di garanzie; in tale ultimo caso, si chiede di precisare a quali ulteriori tipi di	Cfr. commento 5

				garanzia ci si riferisca.	
8	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	4	2 lett. c)	Con riferimento all'espressione "ogni altro accordo volto a trasferire esposizioni o rischi", si chiede di precisare - anche in via esemplificativa nella relazione di accompagnamento - a quali tipologie di accordi ci si riferisca.	Proposta accolta. E' stato precisato, nella Relazione, che in tale categoria rientrano, ad esempio, le operazioni con società veicolo, quali le cartolarizzazioni, in coerenza con i lavori condotti in ambito EIOPA in tema di operazioni infragruppo; tali lavori sono stati tenuti in considerazione nell'elaborazione del regolamento anche se, per questioni di ripriorizzazione dei lavori EIOPA non sono confluiti in autonome linee guida.
9	ANIA	Art. 5	1	Ci si chiede perché nelle lettere da a) a d) siano stati espressamente considerati anche i rapporti indiretti, mentre nelle lettere da f) a m) non sia stata richiamata una analoga precisazione. Si deve dunque ritenere che in queste ultime fattispecie i rapporti indiretti debbano essere esclusi dal campo di applicazione della disposizione? Si chiede conferma.	Su tale aspetto il Regolamento ha mantenuto la medesima impostazione dell'art. 5 del Reg 25/2008. Per evitare una formulazione troppo ridondante e poco comprensibile, la rilevanza dei rapporti indiretti è stata esplicitata solo nelle prime fattispecie di cui alle lettere da a) a d), che riguardano le società controllanti/partecipanti/controllate e partecipate. Pertanto, dove si parla di "società controllante/partecipante/controllata/partecipata" nelle altre lettere dell'articolo 5, pur in assenza di un esplicito richiamo devono intendersi ricompresi anche i relativi rapporti indiretti. Ciò in forza delle corrispondenti definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. vv-bis (da 7 a 10) del Codice che richiamano esplicitamente la rilevanza dei rapporti indiretti.

10	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	6	1	<p>Nel rinviare all'art. 215 <i>quinquies</i> del Codice delle Assicurazioni Private, vengono ricompresi tra gli effetti negativi delle operazioni infragruppo che le imprese devono evitare quelli che possono arrecare pregiudizio agli <i>"interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte"</i>.</p> <p>Si chiede di specificare – se del caso, anche nella relazione di accompagnamento - che i citati effetti negativi sono riferibili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di appartenenza, chiarendo in tal modo che l'ambito soggettivo della tutela cui gli obblighi prescritti sono preposti non è esteso agli interessi delle imprese assicurative o riassicurative, controparti delle operazioni, esterne al</p>	<p>Non è chiaro il significato del riferimento agli interessi delle imprese assicurative o riassicurative, "controparti delle operazioni, esterne al gruppo".</p> <p>L'art. 215 del Codice si riferisce alle imprese di assicurazione coinvolte quali controparti di operazioni infragruppo ed, in quanto tali, interne al gruppo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. r) del Codice.</p>
----	----------------------------------	---	---	--	---

				gruppo.	
11	ANIA	Art. 8	1	Si chiede di precisare che l'indicazione delle <i>"controparti"</i> , al comma 1, lett. c), deve essere generica e non specifica, dato che il documento sulla politica infragruppo dovrebbe avere un contenuto generale in ogni sua parte, mentre le controparti concretamente coinvolte nelle singole operazioni sono ovviamente suscettibili di continui mutamenti.	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato riformulato: al fine di una maggiore chiarificazione, è stata richiesta una separata evidenza delle controparti che rientrano nell'articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo, distinguendo anche se siano o meno entità regolamentate.
12	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	8	1 lett. c)	Si chiede di riformulare la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 sostituendo l'espressione <i>"le controparti"</i> con la seguente: <i>"criteri di identificazione delle controparti"</i> , risultando più coerente con l'oggetto di definizione della politica.	Cfr. commento 11
13	ANIA	Art. 8	2, lett. a)	Si propone di eliminare le parole <i>"e dalle imprese di assicurazione e riassicurazione"</i>	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato.

				<p><i>appartenenti al medesimo gruppo”, in coerenza con la previsione del comma 5 che prevede solo in capo all’ultima società controllante italiana l’obbligo di dotare il gruppo di linee guida in materia di operatività infragruppo.</i></p>	
14	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	Art. 8	2 lett. a)	<p>Si chiede di confermare che le responsabilità in merito alla coerenza delle indicazioni di cui all’art. 8, comma 2, lettera a), sono in capo esclusivamente all’ultima società controllante italiana e non anche alle imprese di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) e b), in linea anche con quanto previsto all’art. 7, comma 3.</p> <p>Coerentemente, si chiede altresì di riformulare l’art. 8, comma 2 lettera a), eliminando, dopo la</p>	Cfr. commento 13



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



				locuzione "sono coerenti con le linee guida definite dall'ultima società controllante italiana", le successive seguenti parole: "e dalle altre imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al medesimo gruppo".	
15	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	8	2 lett. d)	Da valutare il mantenimento del riferimento alle "riserve tecniche" come possibile base per il calcolo delle soglie di rilevanza, posto che, con riguardo alle operazioni infragruppo, negli altri passaggi del Documento relativi alle soglie di rilevanza (cfr. artt. 9, 10 e 11), come base di calcolo è utilizzato solo il SCR. Ove tale riferimento fosse mantenuto, si chiede di coordinarlo con gli artt. 9, 10 e 11 richiamati.	Proposta non accolta. La base di calcolo che comprende il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e le Riserve Tecniche è espressamente prevista, come base di calcolo della "significatività" utilizzabile dalle imprese, dalla direttiva <i>Solvency II</i> (cfr. art. 245, par. 3, che rinvia all'art. 244, par. 3). L'esclusivo riferimento al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, contenuto invece negli artt. 9, 10 ed 11 del Regolamento, riguarda la presunzione relativa di significatività che l'IVASS ha deciso di rapportare al solo Requisito, in coerenza con l'impostazione del previgente Regolamento n. 25/2008 che riteneva significative le operazioni infragruppo superiori all'1% del margine di solvibilità richiesto a livello individuale.
16	Unipol Gruppo	8	2 lett. e)	Si chiede di meglio	La previsione ricalca quanto già presente nell'art.



	Finanziario S.p.A.			precisare che cosa si intenda con la locuzione "(...) <i>tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse</i> ".	6, comma 6 del Regolamento n. 25/2008 e richiede la fissazione di un limite massimo e di un limite medio, da calibrarsi su un dato periodo di riferimento.
17	Intesa San Paolo Vita	8	3 lettera a)	<p>Si segnala che la previsione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 del Documento potrebbe dar luogo a criticità rispetto agli accordi di intermediazione assicurativa stipulati nel contesto bancassicurativo captive che vede l'impresa assicurativa controllata da un intermediario bancario.</p> <p>Infatti la remunerazione media di mercato non rappresenta un indicatore tale da individuare un prezzo di mercato, in quanto tale media deriva dalla media di accordi frutto di autonome negoziazioni attuate tra parti terze o</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Per evitare il rischio che tale impianto normativo potesse tradursi in un aggravio burocratico focalizzato sulla comunicazione di operazioni numerose ma "ordinarie/correnti", il testo regolamentare è stato significativamente riformulato.</p> <p>L'articolo 8, comma 3 è stato eliminato, a fronte di una maggiore attenzione richiesta nella definizione della politica per le operazioni poste in essere con tali controparti "non assicurative".</p> <p>Le imprese daranno quindi separata evidenza, tanto nell'elenco delle controparti (art. 6, comma 3), quanto nella stessa politica (art. 8, comma 1, lett. c) delle controparti che rientrano nell'articolo 335, paragrafo 1, lettere da a) a d) degli Atti delegati da quelle che sono ricomprese nelle lettere e) ed f) del medesimo articolo.</p> <p>Tale distinzione diventa rilevante ai fini della elaborazione della politica e della fissazione di limiti di operatività (art. 8, comma 2. lett. e). Tale trattazione differenziata delle controparti nella politica consente, pertanto, di superare le previsioni di cui all'art. 8.3.b. ed 8.3.c., in quanto</p>

			<p>appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza.</p> <p>Tali accordi prendono a riferimento ambiti produttivi, in termini qualitativi e quantitativi, molto diversificati nonché ambiti di attività e durate contrattuali diversificate.</p> <p>Inoltre gli accordi distributivi di mercato non hanno ambiti di pubblicità tali da poter articolare un'approfondita comparazione né, tipicamente, possono essere isolatamente oggetto di compravendita individuando la sostanza di un mercato attivo che esprima valutazioni oggettive su tale ambito.</p> <p>Sulla base di tali presupposti si ritiene che la comparabilità con la remunerazione media di mercato per le</p>	<p>la politica deve fissare limiti "appropriati" dell'operatività infragruppo e calibrarsi diversamente in considerazione della diversa qualità delle controparti.</p> <p>Vale pertanto anche il principio generale che consente l'attuazione delle stesse a condizioni non di mercato in via eccezionale e previa comunicazione tempestiva (art. 6, comma 2).</p> <p>In ogni caso, l'attenzione sulle operazioni attuate a condizioni non di mercato è stata maggiorata a livello generale (nei confronti di tutte le controparti), con la richiesta che la comunicazione dell'operazione sia accompagnata dall'invio di una nota illustrativa delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti (cfr. art. 15. Analoga modifica è stata apportata all'articolo 25, comma 1).</p> <p>La semplificazione del regime normativo, sollecitata in pubblica consultazione e realizzata con l'eliminazione del regime speciale con soggetti "non assicurativi" e la possibilità di tener conto dell'attività corrente (cfr. commento 18), determina, da un lato la maggiore attenzione attribuita alle "controparti", dall'altro la necessità di una preliminare condivisione con l'IVASS della eventuale fase di identificazione di soglie di significatività differenti da quelle stabilite in via presuntiva dal Regolamento. Al riguardo, per non gravare le imprese di un diverso onere informativo (esempio la presentazione di una specifica istanza) è stato previsto l'invio all'Istituto della bozza di policy e delle sottostanti</p>
--	--	--	--	--

			<p>tipologie di prodotti distribuiti rappresenti un indicatore generale di confronto da integrare sulla base delle evidenze della società che comunque è tenuta ad operare linee di gestione atte a mantenere, ex ante, il supporto del margine disponibile ed, ex post, a richiedere e/o operare gli eventuali interventi correttivi atti a mantenerne l'adeguatezza rispetto al margine di solvibilità richiesto.</p> <p>Si chiede quindi conferma che il criterio in ultimo rappresentato sia idoneo a effettuare la valutazione della ricorrenza delle condizioni di mercato rispetto agli accordi di intermediazione assicurativa, come peraltro finora avvenuto in vigenza del Regolamento ISVAP n. 25/2008 e nella redazione della Linee</p>	<p>motivazioni.</p> <p>La suddetta modifica ha riguardato la formulazione degli articoli 9, comma 3, 10, comma 4 e 21, comma 3 del presente Regolamento.</p> <p>L'eliminazione del regime più restrittivo per le operazioni con soggetti legati da legami di controllo e con le imprese dagli stessi controllate, non rientranti nel perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo e l'applicazione anche a tali operazioni del regime generale previsto dal presente Regolamento determina la necessità di apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni IVASS di attuazione dell'informativa all'IVASS di cui all'articolo 47-quater del Codice, nelle quali viene richiesta un'adeguata evidenza della diversa identificazione dell'operatività e dei limiti eventualmente identificati verso tali soggetti.</p>
--	--	--	---	---



				guida sull'operatività infragrupo redatte sulla base delle relative prescrizioni.	
18	Intesa San Paolo Vita	8	3 lettera b) e c)	<p>Tale previsione risulta particolarmente penalizzante nel caso in cui l'impresa assicurativa sia anche parte di un gruppo che esercita attività eterogenee nell'ambito dei <i>financial services</i> (attività bancaria, di risparmio gestito, assicurativa) ove risulta naturale l'instaurazione di filiere che possono toccare in maniera plurima i comparti del gruppo di appartenenza.</p> <p>Si pensi ad attività caratteristiche quali l'instaurazione di rapporti di conto corrente bancario, la gestione di accordi distributivi, la sottoscrizione di mandati per la gestione finanziaria, l'attivazione</p>	<p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>L'articolo 8, comma 2, lettere b) e d) sono state modificate per tener conto dell'operatività infragrupo corrente.</p> <p>Cfr. commento 17</p>

				<p>di contratti di servizio per cogliere le sinergie di scala del gruppo di appartenenza. Tali attività sarebbero comunque svolte nel pieno rispetto dell'articolo 6 comma 3 del Documento in termini di piena conoscenza delle controparti di gruppo.</p> <p>Al fine di focalizzare l'attività dell'organo amministrativo e circoscrivere le segnalazioni di operazioni molto significative, si propone di modificare la lettera c) dell'articolo 3 del Documento eliminando l'impossibilità di poter valutare soglie al di sopra dei limiti previsti dagli articoli 9 comma 2 e 10 comma 3 lasciando alle facoltà e responsabilità dell'organo amministrativo di poter evidenziare soglie di significatività sia sul</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>requisito di capitale che sull'ammontare delle riserve.</p> <p>Si propone inoltre l'eliminazione della lettera b) o, quantomeno, la delimitazione alle attività non facenti parte dell'attività caratteristica e corrente.</p>	
19	ANIA	Art. 8	5	<p>In analogia con la disposizione del comma 4, che stabilisce l'obbligo di revisione almeno annuale della politica in materia di operatività infragruppo, si propone di integrare il comma 5 con l'indicazione della periodicità, ovvero delle circostanze, che diano luogo all'obbligo di revisione delle linee guida da parte dell'ultima società controllante italiana.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>In coerenza con le modifiche apportate all'articolo 8, comma 2, lett. a), è stato eliminato il comma 5 dello stesso articolo, per chiarire che anche quella dell'ultima società controllante è una autonoma politica, soggetta a formalizzazione ed a revisione annuale.</p>
20	Intesa San Paolo Vita	8	5	<p>Con riferimento alle Linee guida in materia di operatività infragruppo di cui l'ultima società</p>	<p>Cfr. commento 19</p>



				controllante italiana dota il gruppo, si chiede di chiarire se, come le politiche di cui ciascuna impresa deve dotarsi, debbono essere oggetto di specifica delibera dell'organo amministrativo e debbono essere riviste almeno una volta all'anno.	
21	ANIA	Art. 9	1	Si propone di sostituire le parole <i>"sulla base di quanto previsto dall'articolo 377, paragrafo 1, degli Atti delegati"</i> , con le parole <i>"tenuto conto di quelle che influenzano significativamente la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese coinvolte in tali operazioni"</i> , per una maggiore immediatezza del dettato normativo, anche in conformità con la formulazione adottata per l'art. 10, comma 1.	Proposta non accolta. L'art. 9, comma 1 del Regolamento rinvia all'art. 377, par. 1 degli Atti delegati in quanto la disposizione comunitaria è direttamente applicabile ed in quanto tale non deve essere riprodotta in una normativa nazionale, per di più di tipo secondario e con una diversa valenza nella gerarchia delle fonti. Mentre l'articolo 9, comma 1 si riferisce alle operazioni "significative", l'art. 10, comma 1 si riferisce alle operazioni "molto significative", previste dalla direttiva Solvency II ma non dagli Atti Delegati. In mancanza di una identificazione da parte della norma comunitaria sovraordinata, il Regolamento ha potuto identificarle nel modo descritto, non potendo fare ugualmente per la fattispecie già identificata dagli Atti delegati.

22	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	12	4	<p>Si chiede di chiarire l'ambito di operatività dell'esenzione dagli obblighi di comunicazione nel caso in cui l'ultima società controllante sia già soggetta ad equivalenti obblighi di comunicazione ai sensi del D. Lgs. n. 142/2005. In particolare, si chiede conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in presenza di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa, gli unici obblighi informativi da adempiere in materia di operatività infragruppo sono esclusivamente quelli da effettuarsi a cura della società che è posta al vertice di tale conglomerato, con i termini e le modalità determinate dall'IVASS in qualità di Autorità responsabile del coordinamento, ai sensi del sopra citato decreto legislativo; - il giudizio di 	<p>Cfr. anche commento 35</p> <p>Si conferma la vostra interpretazione nel caso in cui l'ultima società controllante italiana, tenuta agli obblighi di comunicazione di cui al presente Regolamento, sia ugualmente soggetta ad equivalenti obblighi di comunicazione ai sensi del decreto legislativo n. 142/2005.</p> <p>Un elemento fondamentale per le valutazioni ai fini dell'esonero è l'insistenza di analoghi regimi informativi in capo alla medesima entità.</p> <p>La mancata coincidenza del soggetto tenuto ai diversi obblighi di comunicazione ed il differente ambito delle controparti prese in considerazione da ciascuno dei regimi con riguardo al diverso soggetto gravato, può, al contrario, non consentire un pieno giudizio di equivalenza dei due regimi informativi in argomento e l'operatività del conseguente esonero.</p> <p>Si precisa poi che l'esonero riguarda i soli obblighi di comunicazione all'Istituto, restando fermi in capo alle imprese gli altri obblighi previsti dalle disposizioni.</p>
-----------	---	-----------	----------	---	---

				<p>equivalenza tra i due regimi informativi è rimesso alla stessa Autorità coordinatrice;</p> <p>- non sono, in ogni caso, soggette agli obblighi di comunicazione le eventuali imprese di partecipazione assicurativa intermedia o di partecipazione finanziaria mista intermedia presenti lungo la catena partecipativa, anche laddove, ai sensi della disciplina transitoria di cui al Regolamento IVASS n. 22/2016, in tale periodo transitorio, le stesse si identifichino come capogruppo.</p>	
23	ANIA	Art. 13	1	<p>Si chiede di precisare che il termine da prendere in considerazione ai fini della comunicazione delle operazioni significative sia quello delle 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio finanziario.</p>	<p>La comunicazione delle operazioni significative avviene nell'ambito del reporting <i>Solvency II</i> e nel rispetto della relativa tempistica.</p> <p>Nel comma è stata, altresì, apportata una modifica terminologica per chiarire che si tratta di comunicazione ex post.</p>

24	ANIA	Art. 14		<p>Si chiede di confermare che per <i>"massima tempestività"</i> si debba intendere quella riportata nella nota 3 della relazione di presentazione dello schema di regolamento.</p> <p>In caso di conferma, si auspica che possa essere riportato nel testo del regolamento quanto attualmente indicato nella citata nota 3: <i>"potranno essere effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio"</i>.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo dell'art. 14 del regolamento è stato integrato in tal senso.</p>
25	Intesa San Paolo Vita	14		<p>L'eventuale mancato accoglimento della proposta sopra formulata per l'art. 8, comma 3, lettere b) e c) comporterebbe la predisposizione e l'analisi da parte dell'organo</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Cfr. commento 18</p> <p>Si conferma che, tenendo conto di criteri e limiti fissati in maniera motivata nella politica, è possibile effettuare comunicazioni cumulative.</p>

				<p>amministrativo di plurime comunicazioni. Nell'eventualità di un parere negativo rispetto alle citate proposte, si propone l'inserimento della specificazione che nel caso di operazioni ricorrenti/continuative la comunicazione effettuata per la prima operazione possa assolvere agli obblighi di comunicazione anche delle successive previa indicazione di un limite totale che cumuli le operazioni previste nell'anno.</p>	
26	ANIA	Art. 15	1	<p>Anche in questo caso, si chiede di confermare che per "<i>massima tempestività</i>" si debba intendere quella riportata nella nota 3 della relazione di presentazione dello schema di regolamento.</p> <p>In caso di conferma, si auspica che possa essere riportato nel testo del regolamento</p>	<p>Cfr. commento 24</p> <p>Il testo dell'art. 15 è stato integrato in tal senso. Analoga modifica è stata apportata all'articolo 25.</p>



				quanto attualmente in indicato nella citata nota 3: <i>"potranno essere effettuate su base mensile, cumulando le segnalazioni del mese in un unico invio"</i> .	
27	ANIA	Art. 17		<p>Si chiede di specificare e definire cosa si intenda per <i>"controparti esterne"</i>, tenuto conto che l'art. 376, comma 2, degli Atti delegati recita che: <i>"Per individuare le concentrazioni di rischi significative, le imprese di assicurazioni partecipanti valutano quantomeno le esposizioni dirette ed indirette delle imprese del gruppo verso tutti i seguenti soggetti:</i></p> <p>a) controparti individuali; b) gruppi di controparti individuali ma interconnesse, ad esempio imprese appartenenti allo stesso gruppo di</p>	<p>La concentrazione dei rischi a livello di gruppo si rapporta a controparti necessariamente esterne rispetto al gruppo rilevando, come specificato dall'art. 376, comma 2 degli Atti Delegati, le esposizioni verso controparti e gruppi di controparti interconnesse, aree geografiche, settori economici e valute.</p> <p>Il dettato degli Atti Delegati è volutamente generico e ricomprende qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o persona giuridica non rientrante nel perimetro del gruppo, purchè, come specificato dall'art. 17 del Regolamento, le relative esposizioni del gruppo siano in grado di produrre perdite da mettere a repentaglio la solvibilità e la situazione finanziaria del gruppo o una modifica sostanziale del profilo di rischio del gruppo (comma 1, lett. A).</p> <p>Si rinvia, sul punto, anche all'articolo 3 del il Regolamento Delegato 2015/2303, in tema di vigilanza supplementare su concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo nel conglomerato finanziario, che, analogamente al presente Regolamento, rapporta le concentrazioni</p>

				<p>società; c) aree geografiche o settori industriali specifici; d) disastri o catastrofi naturali”.</p> <p>In assenza di precisazioni, la portata applicativa della disposizione risulterebbe incerta ed eccessivamente estesa, potendo in teoria ricomprendere qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o persona giuridica.</p> <p>Si chiede inoltre di esplicitare e definire cosa si intenda per “esposizione al rischio”, in assenza di definizioni utili al riguardo.</p> <p>Infine, si richiede di esplicitare il perimetro</p>	<p>significative dei rischi alle esposizioni al rischio nei confronti di controparti esterne al conglomerato finanziario.</p> <p>Si precisa che le “esposizioni al rischio”, possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti, in linea con quanto previsto dal d. lgs. 142/2005 (art. 1, comma 1, lett. dd) con riguardo alla definizione di “concentrazione dei rischi”. Una precisazione al riguardo è stata inserita nella relazione al regolamento.</p> <p>Con riguardo al perimetro oggettivo dell’articolo,</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>oggettivo dell'articolo. Nel merito, in particolare, non risulta sufficientemente chiaro se la concentrazione dei rischi a livello di gruppo debba qui intendersi solo con riferimento alle tipologie di operazioni di cui all'art. 4.</p> <p>Nel denegato caso in cui l'interpretazione di cui sopra non sia corretta, si chiede di specificare adeguatamente la portata oggettiva dell'intero Capo III del regolamento.</p>	<p>si precisa che la concentrazione dei rischi a livello di gruppo non deve intendersi con riferimento alle tipologie di operazioni di cui all'art. 4, rilevando invece le tipologie di cui all'art. 17 e 21 del Regolamento.</p>
28	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	17	1 lett. a)	<p>Al comma 1, lettera a), dell'art. 17 è definita concentrazione di rischio l'esposizione in grado di produrre:</p> <p>i. perdite tali da mettere a repentaglio la solvibilità e la situazione finanziaria del gruppo;</p> <p>ii. una modifica sostanziale del profilo di rischio del gruppo.</p>	

				<p>Con riferimento alle perdite potenziali derivanti dal rischio di concentrazione sottostante la composizione dell'insieme delle controparti riassicurative di gruppo, si chiede di precisare - anche come precisazione nella relazione di accompagnamento - se la misura dell'esposizione per controparte debba tenere in considerazione esclusivamente la massima perdita possibile verso la stessa.</p>	<p>Sulla questione, la massima perdita possibile verso la controparte rappresenta una misura utilizzabile, seppure non l'unica possibile.</p>
29	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	17	1 lett. c)	<p>L'art. 376 degli Atti delegati stabilisce che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, al fine di individuare le concentrazioni di rischi significative, debbano valutare quanto meno le esposizioni dirette e</p>	

			<p>indirette delle imprese del gruppo verso:</p> <p>a) controparti individuali;</p> <p>b) gruppi di controparti individuali ma interconnesse, ad esempio imprese appartenenti allo stesso gruppo di società;</p> <p>c) specifiche aree geografiche o settori industriali;</p> <p>d) disastri naturali o catastrofi.</p> <p>Al riguardo, si chiede di precisare - anche come precisazione nella relazione di accompagnamento - se la tipologia di esposizioni di cui alle lettere c) e d) del suddetto articolo sia compresa all'interno del perimetro "<i>voci fuori bilancio del gruppo</i>" di cui all'articolo 17 comma 1 lettera c) del presente documento di consultazione.</p> <p>Inoltre si chiede, anche</p>	<p>Si conferma che la tipologia di esposizioni di cui alle lettere c) e d) del suddetto articolo può essere compresa tra le voci fuori bilancio se esposizione potenziale</p> <p>Cfr. commento 28</p>
--	--	--	--	---



				in questo caso, se l'esposizione per controparte debba tenere in considerazione esclusivamente la massima perdita possibile verso la stessa.	
30	ANIA	Artt. 18 e 20		<p>Si chiedono chiarimenti in merito al rapporto della politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo rispetto alla politica infragruppo di cui all'art. 8.</p> <p>Si chiede inoltre di esplicitare, se presente, il collegamento dello schema di regolamento in consultazione con il regolamento n. 24/2016, in cui viene citata la politica di gestione del rischio di concentrazione (art. 4, comma 3).</p>	<p>La politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo è definita esclusivamente dall'ultima società controllante italiana. Può anche rappresentare un unico documento congiunto che inglobi anche la politica in tema di infragruppo redatta dalla medesima società.</p> <p>Il collegamento con il Reg 24/2016 è insito nell'art. 20, comma 1 del presente Regolamento in cui si richiama la coerenza con la "politica di gestione dei rischi e di investimento".</p>
31	ANIA	Art. 19	1 e 2	Si chiedono chiarimenti in merito al rapporto tra gli obblighi di gestione e di informativa delle concentrazioni dei rischi	Il rapporto che lega le fattispecie menzionate nel commento è un rapporto di propedeuticità, in quanto i meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno rappresentano il presupposto e la base per la mappatura dei rischi ai fini dei



				a livello di impresa (art. 30-bis, comma 3, del CAP) e gli adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno di cui al comma 1 dell'art. 19.	conseguenti obblighi di informativa all'Istituto.
32	Intesa San Paolo Vita	20		Con riferimento alla Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo che deve essere definita dall'ultima società controllante italiana, si chiede di chiarire se debba essere oggetto di specifica delibera dell'organo amministrativo e debba essere rivista almeno una volta all'anno.	Cfr. commento 19
33	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	20	1 lett c)	Analogamente a quanto osservato sub articolo 8, lettera d), si sottopone la valutazione circa il mantenimento del riferimento alle "riserve tecniche" come possibile base per il calcolo delle soglie di rilevanza, posto che, con riguardo alle operazioni infragruppo, negli altri passaggi del	Cfr. commento 15

				Documento relativi alle soglie di rilevanza (cfr. artt. 9, 10 e 11), come base di calcolo è utilizzato solo il SCR.	
34	Intesa San Paolo Vita	21	2	Si chiede conferma che nella previsione del comma 2 dell'articolo 21 non sia stato richiamato, perché non applicabile, quanto disposto dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 del Documento.	Cfr risoluzioni ai commenti 17 e 18
35	Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.	23	2	Analogamente a quanto osservato sub articolo 12, comma 4, si chiede di chiarire l'ambito di operatività dell'esenzione dagli obblighi di comunicazione nel caso in cui l'ultima società controllante sia già soggetta ad equivalenti obblighi di comunicazione ai sensi del D. Lgs. n. 142/2005.	Cfr. commento 22
36	Intesa San Paolo Vita	28	2	Si propone di indicare un termine congruo successivo all'entrata in vigore del Regolamento	Cfr. commento 3

				entro cui le imprese saranno tenute ad approvare, con i nuovi contenuti previsti dal Documento, la politica infragruppo e le linee guida in materia di operatività infragruppo, nonché della politica sulle concentrazioni dei rischi a livello di gruppo.	
--	--	--	--	--	--